



REGIONE
PIEMONTE



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e cibo
SETTORE	Settore A1714A – Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura
INTERVENTO	SRD02
SOTTOINTERVENTO	--
AZIONE	C
BANDO	01/2023
SCADENZA	31/10/2023



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e cibo
SETTORE	Settore A1714A – Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura
INTERVENTO	SRD02
SOTTOINTERVENTO	--
AZIONE	C
BANDO	01/2023
SCADENZA	31/10/2023

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	6
A.1. Descrizione generale dell'intervento.....	6
A.2. Finalità e obiettivi.....	6
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	6
A.4. Numero di domande presentabili.....	7
A.5. Dotazione finanziaria.....	7
A.6. Scadenze.....	7
B. Caratteristiche dell'intervento.....	8
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	8
B.2. Tipologia di agevolazione e percentuale di aiuto.....	8
B.3. Localizzazione dell'intervento.....	9
B.4. Requisiti di ammissibilità.....	9
B.4.1. Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al criterio CR17, lettera a).....	10
B.4.2. Risparmio idrico potenziale.....	11
B.4.3. Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale.....	11
B.5. Spese ammissibili.....	12
B.5.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	12
B.5.2. Categorie di spese ammissibili.....	13
B.5.3. Spese non ammissibili.....	13
B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese.....	13
B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	14
B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	14
B.5.6.1. Strumenti finanziari dell'Unione europea.....	14
B.5.6.2. Strumenti nazionali.....	14
B.6. Criteri di selezione e graduatoria.....	14
B.6.1. Localizzazione territoriale.....	15
B.6.2. Caratteristiche del soggetto richiedente.....	15
B.6.3. Sistemi produttivi.....	15
B.6.4. Caratteristiche dell'investimento.....	15
B.6.5. Coerenza con altri strumenti di pianificazione.....	16
B.6.6. Caratteristiche aziendali.....	16
B.6.7. Comparti produttivi.....	16
B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	17
B.7.1. Impegni essenziali.....	17
B.7.2. Impegni accessori.....	17
C. Fasi e tempi del procedimento.....	18
C.1. Procedimento amministrativo.....	18
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	18
C.1.1.1. Approvazione graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità.....	18
C.1.1.2. Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità.....	18

C.1.1.3. Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi.....	18
C.1.1.4. Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno.....	19
C.1.1.1. Istruttoria delle domande di pagamento.....	19
C.1.1. Termini e fasi del procedimento.....	19
Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità.....	19
C.2. Domanda di sostegno.....	20
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	20
C.2.2. Presentazione delle domande.....	20
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	22
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	23
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria preliminare.....	23
C.3.2. Approvazione graduatoria definitiva.....	23
C.3.3. Istruttoria di ammissione.....	23
C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto.....	24
C.4.1. Variante.....	25
C.4.1.1. Documentazione da presentare con la domanda di variante.....	25
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	26
C.5.1. Domanda di Proroga.....	26
C.5.2. Domanda di Voltura.....	26
C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	26
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	27
C.6. Domanda di pagamento.....	27
C.6.1. Domanda di saldo.....	27
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	27
C.6.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	27
C.6.3. Istruttoria domanda di saldo.....	28
C.6.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	29
C.7. Controlli <i>ex post</i> (successivi al pagamento).....	29
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)....	29
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	30
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	30
D. Disposizioni finali.....	30
D.1. Ispezioni e controlli.....	30
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	31
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	31
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	31
D.5. Ricorsi.....	32
E. Glossario.....	33
F. Normativa di riferimento.....	35
F.1. Politica agricola comune.....	35
Unione europea.....	35
Stato.....	36
Regione Piemonte.....	36
F.2. Acque.....	36
Unione europea.....	36

ADBPO.....	36
Regione Piemonte.....	37
F.3. Procedimenti amministrativi, privacy.....	37
Unione europea.....	37
Stato.....	37
Regione Piemonte.....	37
G. ALLEGATI.....	38
G.1. Allegato 1 – Contenuti minimi della relazione tecnica.....	38
G.1.1. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO A) - Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata	38
G.1.2. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO B) - Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.....	39
G.1.3. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO C) - Utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.....	39
G.2. Allegato 2 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo.....	41
G.2.1. Aziende che aderiscono a un ente irriguo con provvista d’acqua turnata.....	41
G.2.2. Aziende con fonte d’acqua propria o con provvista d’acqua alla quale attingono al bisogno.....	41
G.3. Allegato 3 – Elementi essenziali dell’atto costitutivo del soggetto collettivo.....	43
G.4. Allegato 4 – Stato corpi idrici superficiali e sotterranei.....	44
G.4.1. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque superficiali.....	44
G.4.2. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque sotterranee.....	45
G.4.3. Carta di deficit idrico.....	45
G.5. Allegato 5 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione.....	46
G.6. Allegato 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali.....	47
G.7. Allegato 7 - Pubblicità del contributo.....	49

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'intervento

L'intervento fornisce sostegno a investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.

Nello specifico, l'azione C "Investimenti irrigui" prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche, nonché investimenti che promuovano lo stoccaggio e il riuso di acque stagionali o affinate, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

A.2. Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a:

- migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione e l'efficientamento delle tecniche irrigue;
- migliorare la risposta dell'agricoltura piemontese alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato a imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e che hanno una produzione standard maggiore di 12.000 euro.

Per **coltivatore diretto** si intende un imprenditore agricolo che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Per **imprenditore agricolo professionale (IAP)**, si intende un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%.

La qualifica di coltivatore diretto è condizione sufficiente per poter accedere agli aiuti, mentre gli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, per poter accedere agli aiuti devono possedere la qualifica di IAP.

La **produzione standard** sarà calcolata in base alla consistenza dei terreni del fascicolo aziendale e alle tabelle elaborate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) consultabili all'indirizzo <https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php>.

Le qualifiche soggettive di coltivatore diretto o IAP e di produzione standard sono requisiti di ammissibilità e devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D. lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, essersi iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda di sostegno anche soggetti collettivi ovvero imprenditori agricoli che hanno costituito una associazione o un consorzio o una società di scopo finalizzata alla realizzazione di un progetto di investimento con le caratteristiche di cui al successivo punto B.2. Tipologia di agevolazione e percentuale di aiuto.

Il soggetto collettivo, prima di presentare la domanda di aiuto, deve costituire un soggetto giuridico *ad hoc* che definisca tra le imprese agricole un legame stabile finalizzato alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso e deve attivare un proprio fascicolo collettivo nell'Anagrafe Agricola del Piemonte; non è necessario che tale soggetto giuridico posseda le qualifiche soggettive richieste per l'ammissibilità, ma tali qualifiche devono essere detenute da tutti i partecipanti all'investimento.

I soggetti che partecipano all'investimento collettivo devono rispettare gli impegni essenziali e accessori di cui al punto B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari e sono singolarmente responsabili in solido fino alla scadenza dei suddetti impegni.

I richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata o insufficiente assegnazione delle risorse necessarie al PSP 2023-2027.

A.4. Numero di domande presentabili

Ogni beneficiario può presentare più domande di sostegno per progetti di investimento funzionali, indipendenti e riferiti ad uno specifico appezzamento.

Un'azienda agricola può presentare una domanda di sostegno in qualità sia di azienda singola che sotto forma di partecipazione a un investimento collettivo per uso condiviso, purché gli investimenti siano diversi in ordine alla natura ed alla loro localizzazione.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Azione C) è fissata in Euro 5.500.000,00 per l'anno 2023, di cui:

- 2.238.500 euro a carico del FEASR (40,70% del totale);
- 2.283.050 euro a carico dello Stato (41,51% del totale);
- 978.450 euro a carico della Regione Piemonte (17,79% del totale).

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie al termine del processo istruttorio e/o le ulteriori risorse aggiuntive che potrebbero essere assegnate ad integrazione della dotazione finanziaria si potrà procedere a finanziare eventuali investimenti ritenuti idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse.

A.6. Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BU della Regione Piemonte ed entro e non oltre il 31/10/2023 ore 23:59:59
Presentazione domanda di variante	Una sola volta dopo la notifica della graduatoria definitiva entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica di ammissione a contributo
Presentazione domanda di proroga	Entro i 30 giorni precedenti il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi
Presentazione domanda di rinuncia	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi
Presentazione domanda di voltura	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi, sono fatte salve eventuali proroghe concesse. In caso di presentazione della domanda di pagamento in ritardo

	rispetto al termine di conclusione e rendicontazione degli interventi: fino a 30 giorni si applicano le sanzioni previste al punto C.8., oltre i 30 giorni il sostegno è revocato.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi sono stabiliti al punto B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

In caso di mancato rispetto delle scadenze, si procederà all'applicazione di quanto disposto al punto C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2023-2027 - Procedimenti" su <https://servizi.regione.piemonte.it> come specificato nel punto C.2.2. Presentazione delle domande.

B. Caratteristiche dell'intervento

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** realizzata da un singolo beneficiario è pari a **€ 350.000,00**, al fine di consentire l'accesso al sostegno a un numero adeguato di beneficiari.

La **spesa minima ammissibile** realizzata da un singolo beneficiario è pari a **€ 5.000,00**, al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno e per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti.

Nel caso della presentazione di più domande di sostegno che eccedono la soglia massima di cui sopra, non saranno finanziate le domande che occupano il posto più in basso nella graduatoria di merito.

Gli importi minimi e massimi della spesa ammissibile sono validi anche per le domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole; in questi casi il soggetto collettivo è considerato quale beneficiario unico.

B.2. Tipologia di agevolazione e percentuale di aiuto

Le domande di sostegno devono essere distinte in base alle tecniche irrigue e alle seguenti tipologie di investimento:

- **INVESTIMENTO A):** miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- **INVESTIMENTO B):** creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali (vedi glossario), finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;
- **INVESTIMENTO C):** utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Il sostegno viene erogato in percentuale della spesa ammessa e delle spese sostenute come segue, sotto forma di contributo in conto capitale:

- 65% per la realizzazione degli stoccaggi, ivi comprese le opere di adduzione e distribuzione (investimenti B e C);
- 80% se l'intervento comporta un miglioramento di un impianto di irrigazione esistente (investimento A).

B.3. Localizzazione dell'intervento

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale. Tutto il territorio regionale ha i requisiti di ammissibilità previsti dai successivi requisiti di ammissibilità dei criteri CR13C e CR14C.

B.4. Requisiti di ammissibilità

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità applicabili ai beneficiari previsti per l'azione C della scheda SRD02 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 pubblicato all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>.

CR03.C – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione espressa in termini di produzione standard inferiore a 12.000 euro.

CR04.C - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.

CR06.C - Sono ammissibili a sostegno solo le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione C.

CR07.C – Sono ammissibili i seguenti comparti produttivi: ortofrutticoltura, vitivinicolo, vivaistico, cereali, leguminose da granella, foraggere, piante da sovescio, piante da tubero, piante da fibra tessile e cellulosa, piante da zucchero e da alcole, oleaginose, piante aromatiche, piante medicinali.

CR08.C – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.C – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000 euro.

CR11.C – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 350.000 euro.

CR12.C - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

CR13.C - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.¹

CR14.C - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15.C - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta Direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16.C - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17.C - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

¹ I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo : <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo>

- A) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- B) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;
- C) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.

B.4.1. Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al criterio CR17, lettera a)

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18.C - da una valutazione *ex ante* gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti e quantificati in 25% dell'impianto migliorato.

CR19.C - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), le riduzioni minime effettive sono definite e quantificate in almeno il 50% del risparmio potenziale ².

CR20.C – Le percentuali di risparmio idrico potenziale di cui ai CR18 sono riportate nella seguente tabella. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

² Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo (vedi Allegato 2). Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo.

B.4.2. Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue	TECNICA IRRIGUA FINALE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1			50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2			50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3			50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4				50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5					20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6						9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7							8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8									8%	14%	25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%
	9									8%	14%	25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%
	10									8%	14%	25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%
	11										7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%	28%
	12											13%	18%	18%	22%	22%	22%	22%
	13												6%	6%	11%	11%	11%	11%
	14														6%	6%	6%	6%
	15															6%	6%	6%
	16																	
	17																	
	18																	

B.4.3. Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione ($\leq 3,5$ atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	Media

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione ($< 3,5$ atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$	90	Alta

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica a investimenti di tipo B) e C) (vedi punto B. Caratteristiche dell'intervento).

CR21.C - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR22.C - Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al Regolamento UE 2020/741.

B.5. Spese ammissibili

B.5.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023 approvato con DD 159/A1714A/2023 del 22/02/2023³. Qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche⁴ decurtate del 26,5%, relativo a spese generali e tecniche nonché utili di impresa. Infine per le voci di spesa che non sono comprese nei punti precedenti dovranno essere prodotti almeno tre preventivi da tre ditte diverse o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo e perizia ;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

³ Elenco prezzi consultabile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/elenco-prezzi-agricoltura-2023>

⁴ Prezzario Regionale Opere Pubbliche consultabile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2023>

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c) spese generali e tecniche collegate alle spese di cui al precedente punto a) nei limiti massimi del 10% della spesa ammissibile;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

B.5.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di diritti all'aiuto;
- acquisto di terreni; acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- interessi passivi;
- commissioni bancarie;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- in economia o in natura;
- non giustificate con fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
- acquisto di materiali o attrezzature usati;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione vedi punto A.6 Scadenze .
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al progetto di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi secondo quanto stabilito nell'atto di ammissione a contributo.

Sono fatte salve le proroghe concesse e l'applicazione delle riduzioni per il ritardo di 30 giorni di calendario della trasmissione della domanda di pagamento.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro i suddetti termini comporta la decadenza parziale dal sostegno. In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

B.5.6.1. Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

B.5.6.2. Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115.

B.6. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

B.6.1. Localizzazione territoriale

bacini idrografici del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte in base al deficit di disponibilità idrica.		punti	punteggio MAX
Criticità deficit idrico. In caso di operazione localizzata su bacini di classe di criticità diversa il punteggio viene attribuito in base alla classe peggiore.	bassa	0	
	moderata	4	
	media	6	
	elevata	8	
	molto elevata	10	
PUNTEGGIO MAX			10

B.6.2. Caratteristiche del soggetto richiedente

Giovani agricoltori e genere femminile		punti	punteggio MAX
giovani agricoltori, singoli o associati, che abbiano meno di 41 anni compiuti al momento di presentazione della domanda. In caso di più rappresentanti legali per attribuire il punteggio è sufficiente almeno un rappresentante legale giovane agricoltore.		5	
rappresentante legale di genere femminile. In caso di più rappresentanti legali per attribuire il punteggio è sufficiente almeno un rappresentante legale di genere femminile.		3	
PUNTEGGIO MAX			8

B.6.3. Sistemi produttivi

Agricoltura biologica		punti	punteggio MAX
Aziende che praticano agricoltura biologica		5	
PUNTEGGIO MAX			5

B.6.4. Caratteristiche dell'investimento

		punti	punteggio MAX
A) Cantierabilità intervento	nessuna autorizzazione o	15	

		punti	punteggio MAX
	autorizzazioni già acquisite		
B) Risparmio idrico potenziale	40-49%	6	
	50-59%	7	
	60-69%	8	
	70-79%	11	
	80-89%	14	
C) basso impatto paesaggistico, stoccaggi realizzati al piano di campagna o interrati		8	
PUNTEGGIO MAX			29

B.6.5. Coerenza con altri strumenti di pianificazione

Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte		punti	punteggio MAX
Utilizzo esclusivo acque stagionali o affinate		15	
Intervento funzionale a garantire esclusivamente l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.		5	
PUNTEGGIO MAX			20

B.6.6. Caratteristiche aziendali

		punti	punteggio MAX
Adesione a consorzio irriguo		5	
PUNTEGGIO MAX			5

B.6.7. Comparti produttivi

		punti	punteggio MAX
Seminativi (escluso riso)		15	
Colture pluriennali (frutta)		5	
Vite		5	
PUNTEGGIO MAX			15

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

Il punteggio minimo per poter presentare la domanda di sostegno è di 20 punti.

In caso di operazione presentata da soggetto collettivo il punteggio è attribuito solo nel caso in cui i requisiti previsti dai criteri di selezione sono posseduti da tutti i soggetti che hanno costituito il fascicolo collettivo.

B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione

Gli impegni sottoscritti si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

Il non rispetto degli impegni può comportare la revoca o la riduzione del sostegno secondo quanto stabilito nel successivo punto C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).

B.7.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate;
- presentare le domande entro i termini previsti al punto A.6. Scadenze .

B.7.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA

Sono impegni accessori i seguenti:

- obblighi di informazione e pubblicità: si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2022/129 come specificato al punto G.7. Allegato 7 - Pubblicità del contributo.
- concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti al punto B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti;
- registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento:
 - ✓ la tecnica irrigua utilizzata,
 - ✓ i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato;
- effettuare il bilancio idrico dell'area oggetto di investimento attraverso la procedura dedicata disponibile sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte .

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla D.G.R. n. 40-6802 del 27/04/2023.

Essi sono:

C.1.1.1. Approvazione graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità

Procedimento: approvazione della graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'azione C) (investimenti irrigui), dell'intervento SRD02 (investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale), del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA;

Termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria preliminare.

C.1.1.2. Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità

Procedimento: approvazione della graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'azione C) (investimenti irrigui), dell'intervento SRD02 (investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale), del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA;

Termine di conclusione del procedimento: entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul BU della graduatoria preliminare;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

C.1.1.3. Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi

Procedimento: istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi in conto capitale presentate nell'ambito dell'intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - investimenti irrigui, del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE;

Termine di conclusione del procedimento: entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della graduatoria definitiva;

Provvedimento finale: atto di concessione o diniego del sostegno reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

C.1.1.4. Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno

Procedimento: Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno presentata nell'ambito dell'intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - investimenti irrigui, del Piano strategico della PAC 2023-2027;

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Termine di conclusione del procedimento: entro 60 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di variante;

Provvedimento finale: atto di ammissione o diniego della domanda di variante reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

C.1.1.1. Istruttoria delle domande di pagamento.

Procedimento: Istruttoria delle domande di pagamento presentate nell'ambito dell'azione C) (investimenti irrigui), dell'intervento SRD02 (investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale) del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di saldo;

Provvedimento finale: atto di ammissione o diniego al pagamento reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

Successivamente alla conclusione positiva dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della lista di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA per i controlli finali di autorizzazione, con l'inserimento in decreto di pagamento e la generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.1. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A partire dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BU della Regione Piemonte ed entro e non oltre il 31/10/2023 ore 23:59:59
Approvazione graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità	Settore A1714A - Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali In agricoltura	Entro 90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando
Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità	Settore A1714A - Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali In agricoltura	Entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della graduatoria preliminare
Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della graduatoria definitiva
Istruttoria dell'istanza di	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi	Entro 60 giorni dal giorno successivo alla

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
variante relativa alla domanda di sostegno	alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	presentazione delle domande di variante
Istruttoria delle domande di pagamento	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di saldo

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “PSR 2023-2027 - Procedimenti” descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

Il fascicolo aziendale ha funzione dichiarativa per cui va mantenuto costantemente aggiornato. I dati contenuti nel fascicolo sono probanti ai fini dell’ammissibilità, dell’ammissione a contributo e della formazione del punteggio.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando:

- il servizio “Anagrafe”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “PSR 2023-2027 - Procedimenti” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente, e determinano l’avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- A)** tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- B)** in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C)** tramite delega ad un'altra persona ad operare sul servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- D)** tramite delega ad un professionista ad operare sul servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile, e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf, pdf/a, .xml, .dwf, .txt.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, **pena la non ricevibilità**:

- **relazione tecnica** degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni previste dall'Allegato 1 – Contenuti minimi della relazione tecnica;
- **documentazione fotografica dello stato di fatto delle superfici** oggetto di intervento con una foto per ogni vertice dell'appezzamento, completa di data e localizzazione geografica dello scatto;⁵
- **planimetria o ortofoto delle superfici oggetto di intervento** con indicazione del foglio di mappa e delle particelle interessate;
- **specifiche dichiarazioni, rilasciate da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale**, circa le autorizzazioni, concessioni, nulla osta comunque denominati e necessari per la realizzazione dell'opera o loro estremi se già in possesso al momento della presentazione della domanda;
- oltre alla documentazione di cui sopra, a giustificazione del punteggio dei criteri di selezione è possibile allegare, ove necessario, autorizzazioni già acquisite o istanze di autorizzazioni presentate (permessi di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, compatibilità ambientale, concessioni d'acqua ad uso irriguo ecc.);
- in caso di domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole: **statuto e atto costitutivo del soggetto giuridico proponente** redatto secondo i requisiti di cui all'Allegato 3 – Elementi essenziali dell'atto costitutivo del soggetto collettivo .

Inoltre il richiedente, nei casi in cui risulta essere idoneo e finanziabile, per poter essere ammesso a contributo è tenuto a presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del BU della Regione Piemonte della graduatoria definitiva, la seguente documentazione integrativa:

- **computo metrico estimativo certificato da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale nel caso di opere valutate con l'Elenco prezzi agricoltura 2023 o Prezziario Regione Piemonte 2023** (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili);
- **tre preventivi di spesa per opere e attrezzature non valutate con il computo metrico di cui al punto precedente o in alternativa relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo e perizia**;
- **autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi**, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, anche se già in possesso di una specifica autorizzazione formalizzata in un contratto di affitto o di comodato d'uso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- nel caso di provviste d'acqua provenienti da enti irrigui, conferma delle provviste d'acqua assegnate al richiedente da parte degli enti stessi.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande. Qualora siano trasmessi dei files in formato modificabile, la responsabilità della veridicità dei dati resta comunque in capo al richiedente.

Il richiedente, nel sottoscrivere la domanda di sostegno, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni di cui al punto B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

⁵ Le immagini devono essere georiferite per ogni punto di scatto tramite: indicazione nella planimetria o geotag dei files formato immagine o esplicitando le coordinate geografiche in una tabella (il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare è UTM WGS84-32N, codice EPSG: 32632);

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

L'amministrazione si riserva di richiedere chiarimenti o qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

Le richieste integrative sospendono il procedimento e i termini decorrono dalla data di trasmissione della documentazione richiesta. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione integrativa determina la decadenza o l'ammissione parziale della domanda di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria preliminare

Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

L'istruttoria preliminare di approvazione della graduatoria preliminare considera il punteggio calcolato in base ai criteri di selezione indicati al punto B.6. Criteri di selezione e graduatoria, secondo i termini indicati al punto A.6. Scadenze .

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande.

L'istruttoria preliminare di approvazione della graduatoria consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'attribuzione del punteggio preliminare della domanda;
- la determinazione dell'importo del contributo finanziabile.

In base alle risultanze dell'istruttoria preliminare e alla dotazione finanziaria, la graduatoria preliminare sarà articolata in tre elenchi:

1. domande di sostegno idonee e finanziabili da avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
2. domande di sostegno idonee, ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
3. domande di sostegno NON idonee e relative motivazioni. L'inserimento delle domande in questo elenco costituisce preavviso di rigetto.

La graduatoria preliminare è approvata con Determinazione Dirigenziale. Il provvedimento, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante PEC e pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione.

C.3.2. Approvazione graduatoria definitiva

Entro 10 giorni dal giorno successivo della pubblicazione sul BU della Regione Piemonte della graduatoria preliminare gli interessati possono presentare osservazioni sulla stessa.

Decorso il termine di cui al punto precedente, entro 50 giorni, valutate le osservazioni pervenute sulla graduatoria preliminare, il Responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva con determinazione dirigenziale.

Il provvedimento, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante PEC e pubblicazione sul BU della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione.

C.3.3. Istruttoria di ammissione

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

1. verifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno;
2. verifica della congruenza di quanto dichiarato in domanda con i dati presenti nel fascicolo aziendale ed i dati satellitari disponibili;

3. eventuale sopralluogo;
4. verifica del rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi attribuiti e assegnazione del punteggio definitivo;
5. verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;
6. verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel punto B.5. Spese ammissibili, rispettare i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
7. la determinazione della spesa ammessa e del contributo concesso.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- positivo indicando gli elementi che hanno determinato tale esito:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile;
 - gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile;
 - eventuali prescrizioni nella realizzazione degli interventi;
- parzialmente positivo nel caso di esclusione di voci di spesa, ecc.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto, tramite la procedura "Sviluppo Rurale 2023-2027 – Procedimenti" osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 13.

Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione a coloro che le hanno presentate.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria con le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per la redazione degli atti di concessione o diniego di concessione del finanziamento.

L'atto di concessione o diniego o ammissione parziale è costituito dalla comunicazione del Responsabile del procedimento, resa disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

A conclusione del procedimento di istruttoria di ammissione a contributo delle domande di sostegno, è approvata, con atto del dirigente.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. Il CUP viene pubblicato sul servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" all'atto dell'ammissione a finanziamento.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato ovvero presentare domanda di variante.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento del contributo concesso. Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno ed entro il termine di cui al punto A.6. Scadenze .

La variante sarà ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'intervento SRD02;
- verranno confermate le finalità del progetto di investimento approvato;
- verrà confermato il punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda tra le domande idonee e finanziabili.

Possono variare i punteggi conseguenti gli investimenti ammissibili fatta salva la conferma di tutti gli altri requisiti dell'impresa e del progetto.

Il punteggio ricalcolato deve essere superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria settoriale di riferimento e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato deve essere almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando.

Non sono ammesse varianti in sanatoria.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento del contributo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

Il Settore competente si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale, e provvederà ad approvare la variante con atto dirigenziale.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di sostegno. La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore non sono considerati varianti.

C.4.1.1. Documentazione da presentare con la domanda di variante

La documentazione da produrre è la seguente:

- **Domanda di variante**;
- **relazione di variante** sottoscritta dal legale rappresentante (descrizione, motivazioni e conseguenze sul piano tecnologico, del processo produttivo, del prodotto e del mercato, ecc.);
- **computo metrico estimativo certificato da tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale** nel caso di opere valutate con l'Elenco prezzi agricoltura 2023 o Prezziario Regione Piemonte 2023 (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili)
- **tre preventivi di spesa** per opere e attrezzature non valutate con l'Elenco prezzi agricoltura 2023 o Prezziario Regione Piemonte 2023 (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili) o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo e perizia;
- **autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi**, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, anche se già in possesso di una specifica autorizzazione formalizzata in

un contratto di affitto o di comodato d'uso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari".

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, motivandola, una sola proroga. Tale istanza può essere concessa **ESCLUSIVAMENTE** per cause di forza maggiore (vedi punto C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) o presenza di motivazioni oggettive non imputabili alla volontà del beneficiario.

È possibile una proroga motivata dei lavori di tre mesi laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

Nel caso di INVESTIMENTO A) (vedi punto B.2 Tipologia di agevolazione e percentuale di aiuto) che interessi corpi idrici in stato NON BUONO la proroga può essere concessa fino al tempo necessario per effettuare il test di campo per la misurazione del risparmio idrico effettivo (vedi Allegato 2 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo). In ogni caso il test dovrà essere effettuato entro la fine del mese di agosto della stagione irrigua di esercizio del nuovo impianto.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore entro e non oltre il termine di cui al punto A.6. Scadenze , mediante la procedura preposta su "Sviluppo Rurale 2023-2027 – Procedimenti".

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, adotta l'atto dirigenziale e comunica la decisione al beneficiario.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato;
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno;
- siano confermati gli impegni e i requisiti;
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al punto A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno .

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola del Piemonte sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su "Sviluppo Rurale 2023-2027 – Procedimenti". Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito. Il Settore, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad archiviare la relativa domanda di sostegno con apposita determinazione dirigenziale.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento (vedi punto C.6.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento), finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta.

C.6. Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento a saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati secondo le modalità previste in fase di ammissione al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

Le modalità di pagamento delle spese sostenute sono riportate nell'allegato G.5. Allegato 5 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro il termine previsto per la realizzazione dei lavori da parte del beneficiario, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito in apposita Determina successiva al presente Bando.

C.6.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1. copia dei documenti di spesa** che devono obbligatoriamente riportare, in quanto inserita dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto il CUP assegnato alla domanda in fase di ammissione o la dicitura contenente almeno i seguenti elementi: "PSP 23-27 Piemonte, Intervento SRD02, n° domanda _____", pena l'inammissibilità dell'importo relativo.

Fanno eccezione:

- a)** le fatture relative al pagamento delle utenze (telefono, luce, etc);
 - b)** gli scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR, ricevute per spese postali;
 - c)** i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno - salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel suddetto CSR - e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese effettuate prima del 1 gennaio 2023;
- 2. tracciabilità dei pagamenti effettuati** mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si

evidenza che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

3. **consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti**;
4. copia delle autorizzazioni e concessioni necessarie al progetto di investimento;
5. **documentazione fotografica** riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili – e il progetto concluso;
6. **provvedimento interno del soggetto giuridico collettivo** che regola le modalità di utilizzazione dell'investimento condiviso;
7. per gli investimenti di tipo A) ricadenti in aree irrigue alimentate da corpi idrici in condizioni NON BUONE, relazione tecnica e documentazione attestante il risultato del risparmio idrico effettivo condotto sull'impianto irriguo secondo le modalità stabilite al punto G.2 Allegato 2 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo;
8. **documentazione che attesta la conclusione dell'intervento**. Le date di conclusione dell'intervento cui far riferimento sono:
 1. per la realizzazione di interventi che necessitano di autorizzazione/titolo abilitativo: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori e copia della comunicazione di fine lavori comprensiva della conformità o agibilità trasmessa al comune;
 2. per la realizzazione di interventi che non necessitano di autorizzazione/titolo abilitativo: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

C.6.3. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo;
- f) della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) dei documenti previsti dal manuale ARPEA.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude entro i termini indicati al punto C.1.1 Termini e fasi del procedimento:

- in caso di esito positivo con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente esso comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Controlli ex post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro cinque anni dal pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

Il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni essenziali non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA. In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;

- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo *ex post*.

C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116 e ai fini del sostegno, la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi *ex ante*;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e dalla L.R. n. 14/214 art. 29 da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;

La realizzazione dei controlli in loco ed *ex post* può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video. Tali prove devono consentire ai funzionari incaricati del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco) non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: chi fa domanda è consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "PSR 2023-2027 - Procedimenti" descritto al punto C.2.2 Presentazione delle domande Procedimenti", pubblicato sul **portale** www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

Settore A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

Responsabile Paolo Cumino

Email: infrastrutturerurali@regione.piemonte.it

PEC: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it

Telefono: 011 4321483 (Infrastrutture e Calamità)

Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche

Responsabile Elena Russo

PEC: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it

Indirizzo: Corso Kennedy 7/bis 12100 Cuneo

Telefono; 0171 3193304, 0171 319303

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "PSP 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Acque affinate

definite all'art. 3 punto 4 del Regolamento UE 2020/741 come: *acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla Direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del Regolamento UE 2020/741.*

Acque stagionali

acque meteoriche e acqua piovana raccolte in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli non soggetta a concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R.

Acque reflue urbane

definite all'articolo 2, punto 1, della Direttiva 91/271/CEE: *acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.*

Beneficiario

un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Capofila

uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno, a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza.

Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione

Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.

Giovane agricoltore

colui che ha un età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda - assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di 'Giovane agricoltore' sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.

Intervento

uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRD02)

Operazione

un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC

Piano Strategico della PAC

Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati

AIA:	Autorizzazione integrata ambientale
ADBPO	Autorità di bacino Distrettuale del Po
ARPEA:	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI:	Associazione temporanea di imprese
ATS:	Associazione temporanea di scopo
CAA:	Centro di assistenza agricola
CCIAA:	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CNS:	Carta nazionale dei servizi
CSR:	Complemento per lo sviluppo rurale
CREA:	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
DD:	Determinazione dirigenziale
DM:	Decreto Ministeriale
DPR:	Decreto del Presidente della Repubblica
IAP:	Imprenditore Agricolo Professionale
PAC:	Politica agricola comune
PEC:	Posta elettronica certificata
PSP:	Piano strategico della PAC
SAL:	Stato avanzamento lavori
SCA:	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP:	Sistema informativo agricolo piemontese
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
TFUE:	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

F. Normativa di riferimento

F.1. Politica agricola comune

Unione europea

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115.
- Regolamento delegato UE 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della pac per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (bcaa).
- Regolamento di esecuzione UE 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

- La Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali.

Stato

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- Piano Strategico PAC 2023-27, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023).

Regione Piemonte

- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
- D.G.R. n. 17 – 6532 del 20 febbraio 2023, Regolamento UE 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 2 febbraio 2023 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell'intervento SRD02 – AZIONI C e D.
- D.G.R. n. 40-6802 del 27/04/2023 che, con riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 e al Complemento della Regione Piemonte (CSR) di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, tra l'altro, ha approvato, gli indirizzi operativi riguardanti il Bando SRDR02C/1/2023 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui;
- Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

F.2. Acque

Unione europea

- DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91 /271 /CEE).
- DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.
- DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

ADBPO

- Piano di Gestione del distretto idrografico del Po⁶.

⁶ pubblicato all'indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>

Regione Piemonte

- Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) approvato con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano.
- Regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)

F.3. Procedimenti amministrativi, privacy

Unione europea

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Stato

- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

Regione Piemonte

- Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- D.G.R. n. 15 – 4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396."

G. ALLEGATI

G.1. Allegato 1 – Contenuti minimi della relazione tecnica

I contenuti minimi della relazione tecnica da allegare alla domanda di sostegno sono riportati nei paragrafi seguenti.

G.1.1. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO A) - Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

La relazione di progetto, relativa alle sole aree di progetto, deve riportare i contenuti minimi riportati di seguito:

- a)** titolo del progetto di investimento;
- b)** soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c)** superfici irrigate oggetto di efficientamento, suddivise per appezzamenti e colture irrigue principali;
- d)** localizzazione delle opere irrigue e delle fonti di approvvigionamento;
- e)** tipologia delle fonti irrigue utilizzate (pozzi, acque superficiali, acque consortili);
- f)** descrizione delle irrigazioni praticate negli ultimi cinque anni , indicando:
 - i.** coltura;
 - ii.** tecnica irrigua utilizzata;
 - iii.** portata della fonte irrigua (l/sec);
 - iv.** numero delle adacquate praticate;
 - v.** durata di ogni adacquata;
 - vi.** volume irriguo per adacquata e volume irriguo della stagione irrigua;
 - vii.** modalità di misura dei volumi irrigui;
 - viii.** nel caso in cui l'azienda agricola utilizzi acqua consortile sulla base di una consegna turnata, dovrà essere prodotto il calendario di turnazione, comprensivo di giorni, ora di inizio turno e ora di fine turno.
- g)** descrizione delle concessioni irrigue possedute e/o delle quote d'acqua irrigua assegnate da enti irrigui. Nel caso di provviste d'acqua provenienti da enti irrigui, specificare se acqua fornita in pressione o da canali, i turni e la portata destinati agli appezzamenti oggetto della domanda di investimento;
- h)** descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi di risparmio idrico potenziale, delle opere da realizzare e delle attrezzature da acquistare conformemente alle tecniche irrigue di al punto B.4.3 Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale
- i)** elencazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto di investimento, specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
- j)** cronoprogramma dei lavori;
- k)** costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche.

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

G.1.2. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO B) - Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana

La relazione di progetto deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) titolo del progetto di investimento;
- b) soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c) superfici delle aree interessate dagli stoccaggi e dalle opere di adduzione e distribuzione;
- d) descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi di stoccaggio e di irrigazione di soccorso;
- e) il corretto dimensionamento (inteso come dimensioni delle superfici di raccolta e volume invasabile) dei bacini e degli stoccaggi previsti, in base alle precipitazioni medie degli ultimi 5 anni e alle superfici di raccolta delle acque stagionali;
- f) rappresentazione grafica del progetto mediante planimetrie e tavole in scala adeguata che illustrino le opere di adduzione, distribuzione e stoccaggio previste;
- g) descrizione delle colture, delle superfici e dei volumi irrigui che si intendono utilizzare;
- h) elencazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto di investimento specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
- l) cronoprogramma dei lavori;
- m) costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche.

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

G.1.3. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO C) - Utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico

La relazione di progetto deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) titolo del progetto di investimento;
- b) soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c) descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi irrigui;
- d) localizzazione delle opere irrigue e delle fonti di approvvigionamento;
- e) tipologia delle fonti di provvista, quantità e qualità delle acque utilizzabili specificando se sono già affinate o se devono essere sottoposte ad ulteriori trattamenti per poter essere utilizzate a fini irrigui;
- f) descrizione delle tecniche irrigue previste dal progetto conformemente alle tipologie di cui al punto B.4.3 Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale ;
- g) elencazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto di investimento specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di

autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";

h) cronoprogramma dei lavori;

i) costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche.

G.2. Allegato 2 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo

Il test di campo deve essere effettuato nei casi di un INVESTIMENTO A) ricadente in un corpo idrico superficiale e/o sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua nel relativo piano di gestione del bacino idrografico, nei quali deve essere garantito un risparmio idrico effettivo pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale calcolato in sede di presentazione della domanda in base al punto B.4.2 Risparmio idrico potenziale.

Il test di campo serve per misurare il volume irriguo utilizzato dall'impianto irriguo migliorato. Tale volume deve essere confrontato con il risparmio idrico potenziale ottenibile con lo stesso impianto e con i volumi idrici utilizzati dall'impianto irriguo precedente l'intervento.

Al momento del test il nuovo impianto deve essere completo in ogni sua parte e funzionante.

Le risultanze del test costituiscono la relazione sul risparmio idrico, che deve essere allegata con la documentazione di rendicontazione da presentare con la domanda di pagamento.

G.2.1. Aziende che aderiscono a un ente irriguo con provvista d'acqua turnata

In questo caso, all'azienda agricola viene assegnato annualmente dall'ente irriguo un volume d'acqua, dipendente dall'ordinamento colturale, che viene consegnato secondo un calendario prestabilito articolato in giorni, ora inizio turno e ora fine turno.

Il test di campo finalizzato alla determinazione degli utilizzi effettivi di acqua va compiuto mediante una singola adacquata della durata dell'intero turno irriguo aziendale o, nel caso in cui ciò si renda opportuno, con durata inferiore (almeno un'ora).

La misura dei volumi effettivamente utilizzati è effettuata tramite l'utilizzo di contatori già applicati sul nuovo impianto.

Tale misura riguarda il singolo turno o una porzione di esso e va rapportata all'intera stagione irrigua, in funzione del numero di turni stabilito dal calendario.

Nel caso il test abbia durata parziale rispetto al turno, le rilevazioni sono compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test; la misura complessiva stagionale si ottiene moltiplicando il valore misurato per il numero di ore del turno e per il numero di turni stabilito dal calendario.

Dalla differenza fra il volume d'acqua consegnato originariamente dall'ente irriguo nella stagione precedente, che corrisponde ai quantitativi necessari dimensionati in funzione dell'impianto preesistente, e il volume d'acqua effettivamente consumato dall'azienda in sede di test, come sopra misurato e calcolato, si determina l'effettivo risparmio di acqua.

Tale risparmio effettivo deve essere pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale calcolato in base al punto B.4.2 Risparmio idrico potenziale.

G.2.2. Aziende con fonte d'acqua propria o con provvista d'acqua alla quale attingono al bisogno

Il test di campo deve essere eseguito con una singola adacquata del nuovo impianto.

I volumi effettivamente utilizzati vengono misurati con contatori applicati sul nuovo impianto irriguo.

L'azienda agricola conosce il volume irriguo utilizzato nelle stagioni precedenti, che corrisponde ai volumi di acqua effettivamente consumati dall'impianto preesistente.

Il risparmio idrico effettivo è dato dalla differenza tra il volume irriguo medio annuo utilizzato nelle stagioni precedenti e il volume effettivamente consumato calcolato con il test di campo.

Il calcolo del volume irriguo medio annuo delle stagioni precedenti deve essere riferito alla stessa coltura del test in base alla media triennale dei valori degli ultimi cinque anni dai quali sono stati tolti il valore più basso e il valore più alto. Nel caso in cui la coltura con la quale si effettua il test di campo sia comunque diversa delle colture praticate in precedenza (ad esempio frutteto irrigato a goccia dopo seminativo irrigato a scorrimento) per calcolo del consumo idrico effettivo potranno essere adottati dei correttivi che tengono conto dei differenti coefficienti colturali e periodi irrigui.

La relazione del test deve almeno riportare i dati sulle caratteristiche dell'adacquata in termini di frequenza, durata e volumi di acqua utilizzati, i dati di esecuzione del test di campo, il volume irriguo utilizzato nella stagione precedente, i volumi effettivamente consumati durante il test di campo, il calcolo del risparmio idrico effettivo e la verifica che esso sia pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale calcolato dal progetto di investimento.

G.3. Allegato 3 – Elementi essenziali dell’atto costitutivo del soggetto collettivo

Lo schema tipo riportato di seguito è da considerarsi una traccia funzionale alla stesura dei contenuti e degli elementi che devono necessariamente essere presenti e sviluppati nell’atto costitutivo.

Nell’atto costitutivo del soggetto collettivo dovranno essere riportati i seguenti dati:

- l’elenco delle imprese agricole che si costituiscono nel soggetto collettivo;
- la denominazione del soggetto collettivo;
- la sede legale del soggetto collettivo;
- l’ubicazione dell’area servita dall’investimento che si vuole realizzare;
- l’oggetto e lo scopo del Consorzio che deve comprendere la costruzione/ampliamento, la gestione, la manutenzione di un impianto irriguo per la fornitura di acqua ai fondi degli associati;
- la durata del soggetto collettivo, non inferiore a cinque anni ovvero la durata degli impegni essenziali di cui al punto B.7.1.;
- gli organi del soggetto collettivo ,che devono rispettare quanto previsto dal Codice civile per le varie forme associative.

G.4. Allegato 4 – Stato corpi idrici superficiali e sotterranei

Il presente paragrafo illustra i criteri utilizzati per determinare la cartografia da utilizzare per il PSP CSR 23-27 relativamente a:

- 1) stato quantitativo dei corpi idrici superficiali;
- 2) stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
- 3) stato deficit idrico.

Ai sensi dell'articolo 74 del Regolamento UE 2022/2115, gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione solo se:

- a) da una valutazione *ex ante* risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente;
- b) qualora l'investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/60/CE.

Per dare seguito alle disposizioni della lettera b) è necessario individuare i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

L'intervento SRD08 del PSP 23-27 specifica al CR27 che per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Per l'elaborazione di cui sopra sono stati utilizzati i dati pubblicati sul sito web dell'Autorità di bacino del Fiume Po all'indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>, suddivisi per acque superficiali e acque sotterranee.

Tra i principi di selezione dell'intervento SRD02 vi è, inoltre, l'indicazione dello stato di deficit idrico individuato dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).

I data set individuati in seguito ai criteri in seguito esposti sono pubblicati sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/> seguendo il percorso Mappe → Servizi regionali → Agricoltura → CSR 2023-2027. Deficit idrico e stato quantitativo acque superficiali e sotterranee. Gli stessi data set sono integrati nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

G.4.1. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque superficiali

Per le acque superficiali in Regione Piemonte sono stati individuati 604 corpi idrici naturali e artificiali, cui corrispondono altrettanti bacini idrografici, classificati in base allo stato ecologico potenziale in: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo e non classificato.

Alcuni corpi idrici legati a bacini afferenti a laghi e ai canali irrigui presentano delle sovrapposizioni per cui, per avere un dato univoco, sono stati esclusi i bacini idrografici in sovrapposizione e quindi si è passati da 604 bacini a 583.

I dati sui bacini contengono sia valutazioni sulla qualità delle acque, che sulle pressioni quantitative significative.

Le schede SRD07 e SRD08 del PSP 23-27 stabiliscono che, per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative ai prelievi".

Con queste premesse è stata elaborata la "Carta dello stato quantitativo dei corpi idrici superficiali per il PSP CSR 23-27", nella quale:

- i corpi idrici sono stati attribuiti a 583 bacini idrografici del Piano di tutela delle acque vigente in Regione Piemonte;
- lo stato “meno di buono” (non buono) è attribuito ai bacini idrografici classificati in condizioni di stato ecologico potenziale sufficiente, scarso o cattivo che subiscono pressioni quantitative significative. Nei casi di “non classificato” prudenzialmente è stato attribuito lo stato “non buono”;
- Lo stato di “buono” è attribuito ai bacini idrografici classificati in condizioni di stato ecologico potenziale elevato, buono.

G.4.2. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque sotterranee

Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo definito in buono, scarso o non classificato.

Per il Piemonte sono stati individuati 35 acquiferi, 27 classificati come stato quantitativo “buono”, 1 come “scarso” e 7 come “non classificati”.

In questo caso i dati si riferiscono ad acquiferi che possono localizzarsi nella stessa zona a profondità diverse e, in particolare, si rilevano sovrapposizioni tra acquiferi legati agli apparati morenici con quelli della falda superficiale o profonda. Considerata la complessità delle informazioni, per ottenere una cartografia da utilizzare ai fini PSP 2023-2027, sono state effettuate elaborazioni volte a eliminare le sovrapposizioni, per individuare i corpi idrici in stato “buono” e “meno di buono” (non buono).

I corpi idrici sotterranei in stato “meno di buono” sono quelli con stato quantitativo scarso o non classificato.

Si è proceduto successivamente a classificare le sovrapposizioni tra acquiferi, usando il criterio prudenziale di assegnare uno stato quantitativo “non buono” a zone dove si sovrappongono acquiferi in stato buono con acquiferi in stato scarso o non classificato. Le aree con uno stato quantitativo “meno di buono” e una superficie inferiore a 100 ha, poiché non significative e discordanti rispetto alla scala territoriale di monitoraggio, sono state attribuite alla classe “buono” dell’acquifero che le include.

Risulta quindi che le zone in stato “buono” presentano tutti gli acquiferi sovrapposti nello stesso stato.

G.4.3. Carta di deficit idrico

I dati utilizzati sono relativi al volume di deficit dell’anno medio e dell’anno scarso, al volume concesso e alla percentuale di deficit rispetto al concesso per l’anno medio e l’anno scarso e sono consultabili nel Piano di Tutela delle acque 2007, Volume “tutela delle acque: istruzioni per l’uso. Monografie bacini idrografici”.

I dati si riferiscono alle aree delle 34 monografie di bacino. Le classi di deficit di disponibilità idrica sono: bassa, moderata, media, elevata, molto elevata.

G.5. Allegato 5 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti ad una operazione ammessa a contributo, con documenti intestati allo stesso, utilizza la seguente modalità: **bonifico o ricevuta bancaria (Riba)**.

Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

G.6. Allegato 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Gentile utente/Interessato al trattamento dei dati,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte o ARPEA sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale sono i Responsabili *pro tempore* dei Settori A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE E CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA e A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE della Direzione Agricoltura e Cibo;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.ARPEA.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- **i Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati in allegato;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i Suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la Sua posizione sarà attiva nell'impresa o ente da Lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da Lei attivati;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

G.7. Allegato 7 - Pubblicità del contributo

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento UE 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j) del Regolamento UE 2021/2115 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento UE 2022/129;

c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento UE 2022/129 non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;

d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 euro, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento UE 2022/129;

e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

In alternativa, nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica l'autorità di gestione garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Le lettere a) e b), si applicano mutatis mutandis agli organismi che attuano strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

Le lettere c), d) ed e), si applicano ai destinatari finali degli strumenti finanziari mediante le clausole contrattuali stabilite nell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.